

Corte di Appello di Roma

Prima Sezione civile

Il Presidente

Decreto

- visti gli atti del procedimento n. 50715/2026 RGVG;

- esaminato il ricorso ex art. 839 c.p.c , presentato il 9.4.2026 da [...]

Parte_1 società anonima con sede a Malabo, Guinea Equatoriale con il quale è stata chiesta l'efficacia immediatamente esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana del Lodo reso a Malabo dal Tribunale arbitrale, in base al Regolamento arbitrale de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA in data 19 marzo 2024, con il quale è stato statuito quanto segue.

*Il Tribunale Arbitrale, pronunciandosi in contraddittorio, all'unanimità dei suoi componenti membri e in **via definitiva** come previsto dalla clausola arbitrale, (enfasi grafica aggiunta)*

1. Per quanto riguarda le questioni processuali:

- *si dichiara competente a conoscere della controversia tra *Parte_2* e *CP_1* .*

- *respinge le richieste di *CP_1* GE di posticipare la procedura arbitrale e di sospenderla;*

- *accoglie le richieste di *Pt_1* GE,*

2. Nel merito:

- *dà atto che la *CP_1* non ha presentato alcuna richiesta o difesa nel merito;*

- *constata che *CP_1* ha gravemente violato gli obblighi derivanti dalla Convenzione del 13 novembre 2014 con *Parte_2* ;*

- dichiara che le sue richieste di risarcimento danni sono fondate e di conseguenza condanna la CP_1 a pagare le seguenti somme:

a) Tredici miliardi e quattrocentosessanta milioni ottocentosessantamila novecentoventidue (13.446.826.922) FCFA, in sorte capitale;

b) Otto Miliardi Centosettanta Milioni Trecentoduemila Settecentosettantatre (8.173.302.773) FCFA, per interessi convenzionali;

c) cinquecento milioni (500.000.000) FCFA a titolo di risarcimento danni per compensare il danno morale causato dalla resistenza abusiva di CP_1 ;

d) Cinquantacinque milioni e duecentotrentasettemila e cinquecento (55.237.500) FCFA per la quota parte di CP_1 dei costi dell'arbitrato, in conformità alla Convenzione del 13 novembre 2014,

e) Duecento milioni (200.000.000) F CFA per le spese legali,

f) Sette milioni e cinquecentomila (7.500.000) F CFA per le spese di viaggio,

- per un importo totale di 22 miliardi di FCFA pari al controvalore in Euro di 22.382.867.195);

- che tale somma sarà gravata da interessi al tasso legale a partire dalla data di notifica del presente lodo.

ritenuta la competenza funzionale del Presidente di questa Corte (e dello scrivente quale suo delegato) a provvedere, ai sensi dell'art. 839, co. 1, c.p.c.;

- considerata la regolarità formale del lodo, anche all'esito dell'esame della documentazione saliente di cui è stata disposta la produzione in formato analogico;

- rilevato che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il

lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;

- nulla per le spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione senza contraddittorio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

dichiara l'immediata efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero di cui in parte motiva; nulla per le spese.

Roma, 30.4.2026

IL

PRESIDENTE

Dott. Diego Pinto